

Alla cortese attenzione  
della Clientela

## Circolare di Studio n. 14 del 25 febbraio 2022

**OGGETTO: Limiti per i pagamenti in contanti: ritorno per il 2022 alla vecchia soglia di euro 2.000,00.**

### Novità

In sede di conversione in legge del D.L. n. 228/2021 (Cd. Decreto Milleproroghe), la soglia torna ad essere pari ad euro 2.000,00 per tutto l'anno 2022.

La norma infatti "posticipa" di un anno l'entrata in vigore dell'ulteriore riduzione: a decorrere dal 1° Gennaio 2023 il limite scenderà nuovamente ad euro 1.000,00

L'evoluzione della normativa:

<b>Limite all'uso del contante</b>	<b>Entrata in vigore</b>
da 12.499,99 a <b>4.999,99 euro</b>	dal 29 aprile 2008
da 4.999,99 a <b>12.499,99 euro</b>	dal 25 giugno 2008
da 12.499,99 a <b>4.999,99 euro</b>	dal 31 maggio 2010
da 4.999,99 a <b>2.499,99 euro</b>	dal 13 agosto 2011
da 2.499,99 a <b>999,99 euro</b>	dal 6 dicembre 2011
da 999,99 a <b>2.999,99 euro</b>	dal 1° gennaio 2016
da <b>2.999,99 a 1.999,99 euro</b>	dal 1° Luglio 2020
<b>Da 1.999,99 ad 999,99 euro</b>	<b>Dal 1° Gennaio 2023</b>

Si ricorda che **il trasferimento in contanti**, superiore al già menzionato limite, **è vietato** anche quando è effettuato con più pagamenti, sebbene inferiori alla soglia, che appaiono artificialmente frazionati.

Al di sopra di tali importi resta obbligatorio il ricorso a pagamenti elettronici o comunque tracciabili.

Le soglie sono applicate per il trasferimento di denaro che avviene tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche.

## Sanzioni

Si ricorda che l'art. 18 del D.L. 124/2019 ha introdotto il comma 1-ter dell'art. 63 D.lgs 231/2007 ai sensi del quale "per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale applicabile ai sensi del comma 1, è fissato a 1.000 euro".

Nella violazione, si ricorda, sono coinvolti **entrambi** i soggetti che hanno effettuato il trasferimento.

Dal momento che non si è in presenza di un innalzamento della soglia, ma di una previsione che "retroattivamente" lascia invariata la soglia stessa ancora per il corrente anno 2022 rispetto a quanto in precedenza previsto, nessun rischio sanzionatorio si dovrebbe porre per coloro che, tra il 1° Gennaio 2022 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del DL "Milleproroghe", dovessero aver utilizzato contanti per importi compresi tra 1.000 e 1.999,99 euro.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.